



Bruxelles, 28.8.2020
COM(2020) 434 final

2020/0205 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'approvazione di emendamenti dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) in merito all'estensione del suo campo di applicazione materiale e geografico

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La presente raccomandazione riguarda la decisione che autorizza il negoziatore dell'Unione (in questo caso la Commissione) a concludere, a nome dell'Unione, gli emendamenti dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e altre sostanze pericolose (accordo di Bonn)¹ in merito all'estensione del suo campo di applicazione materiale e geografico al fine di migliorare la cooperazione in materia di sorveglianza in relazione alle prescrizioni dell'allegato VI della convenzione MARPOL ("emendamento della convenzione MARPOL") e in vista dell'adesione del Regno di Spagna all'accordo ("emendamento concernente la Spagna").

1.1 L'ACCORDO CONCERNENTE LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA CONTRO L'INQUINAMENTO DEL MARE DEL NORD CAUSATO DAGLI IDROCARBURI E DA ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE ("ACCORDO DI BONN")

L'accordo di Bonn mira a combattere l'inquinamento nella regione del Mare del Nord e a salvaguardare le zone costiere dai disastri marittimi e dall'inquinamento cronico causato dalle navi e dagli impianti offshore. L'Unione europea (allora "Comunità economica europea") è parte contraente dell'accordo. Anche gli Stati del Mare del Nord che fanno parte dell'Unione europea e la Norvegia sono parti contraenti dell'accordo.

L'accordo mira a promuovere la cooperazione attiva e l'assistenza reciproca tra gli Stati costieri e l'Unione europea nella lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose al fine di proteggere l'ambiente marino e gli interessi degli Stati costieri. A tal fine, l'accordo prevede che le parti contraenti esercitino attività di sorveglianza per individuare e combattere l'inquinamento e prevenire la violazione delle norme in materia. Il Mare del Nord è diviso in diverse zone in cui la responsabilità della sorveglianza e della valutazione degli incidenti è affidata alle parti contraenti. Le parti contraenti sono tenute a informare ogni altra parte contraente interessata qualora vengano a sapere della presenza di idrocarburi o di altre sostanze pericolose che possono costituire una grave minaccia per la costa o gli interessi connessi delle altre parti contraenti. Le parti contraenti possono avere bisogno di assistenza per lottare contro l'inquinamento in mare o sulle loro coste, nel qual caso le parti contraenti chiamate a prestare assistenza sono tenute a fare tutto il possibile affinché tale assistenza possa essere prestata.

L'accordo di Bonn è stato concluso dalla Comunità economica europea con decisione 84/358/CEE del Consiglio². L'accordo è stato modificato nel 1989. Gli emendamenti sono entrati in vigore il 1° aprile 1994. La Comunità economica europea ha approvato questi emendamenti con decisione 93/540/CEE del Consiglio³.

A norma delle disposizioni dell'articolo 16 dell'accordo di Bonn, una proposta di emendamento dell'accordo di Bonn o del relativo allegato, presentata da una parte contraente,

¹ GU L 188 del 16.7.1984, pag. 9.

² Decisione 84/358/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, relativa alla conclusione dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (GU L 188 del 16.7.1984, pag. 7).

³ Decisione 93/540/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1993, relativa all'approvazione di certi emendamenti dell'accordo concernenti la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (GU L 263 del 22.10.1993, pag. 51).

è esaminata nel corso di una riunione delle parti contraenti. Dopo l'adozione della proposta con voto unanime, il governo depositario notifica l'emendamento alle parti contraenti. Gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui il governo depositario riceve notifica della sua approvazione da parte di tutte le parti contraenti.

Il depositario dell'accordo di Bonn è il governo della Repubblica federale di Germania (articolo 18, paragrafo 3, dell'accordo di Bonn).

A norma dell'articolo 20 dell'accordo di Bonn, le parti contraenti dell'accordo possono invitare all'unanimità qualunque altro Stato costiero dell'Atlantico nordorientale ad aderirvi. In tal caso, l'articolo 2 dell'accordo di Bonn ed il relativo allegato sono emendati in conformità e l'emendamento prenderà effetto al momento dell'entrata in vigore dell'accordo per lo Stato aderente.

Il 7 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, un emendamento ai sensi dell'articolo 16 dell'accordo di Bonn per estendere il campo di applicazione dell'accordo al fine di migliorare la cooperazione in materia di sorveglianza in relazione alle prescrizioni dell'allegato VI della convenzione MARPOL, nonché l'estensione dell'accordo al Regno di Spagna ai sensi dell'articolo 20.

Le parti contraenti dell'accordo di Bonn, nel corso della loro trentunesima riunione che si è svolta dal 9 all'11 ottobre 2019, hanno approvato questi emendamenti all'unanimità. Gli emendamenti sono ora presentati per conclusione da parte dell'Unione. Il Regno di Spagna dovrà inoltre ratificare l'estensione ai sensi dell'articolo 20 dell'accordo di Bonn alla sua zona di responsabilità.

1.2 GLI EMENDAMENTI DELL'ACCORDO DI BONN

1.2.1 "L'emendamento della convenzione MARPOL" – che modifica il campo di applicazione materiale dell'accordo

L'emendamento mira a migliorare la cooperazione e il coordinamento tra le parti contraenti nella lotta contro le emissioni atmosferiche illecite dovute alla navigazione marittima al fine di limitare le conseguenze negative della combustione di combustibili per uso marittimo (a elevato tenore di zolfo o azoto) per la salute umana, la biodiversità e l'intero ambiente marino. Le parti contraenti intendono raggiungere suddetto obiettivo modificando varie disposizioni dell'accordo di Bonn (gli articoli 1, 5, 6 e 15, nonché il titolo dell'accordo e il preambolo) al fine di estenderne il campo di applicazione all'inquinamento atmosferico provocato dalle navi, disciplinato dall'allegato VI della convenzione MARPOL.

1.2.2 "L'emendamento relativo alla Spagna" – che modifica il campo di applicazione geografico dell'accordo

Le parti contraenti hanno inoltre invitato il Regno di Spagna ad aderire all'accordo, emendandone l'articolo 2 e specificando il limite atlantico della regione del Mare del Nord pertinente ai fini dell'accordo e del suo allegato, e modificando nel contempo i limiti di varie zone di sorveglianza ai fini dell'articolo 6 dell'accordo. Più specificamente, è stata stabilita una nuova definizione dell'area rivista oggetto dell'accordo. La Francia ha accettato l'introduzione di una sua nuova zona di responsabilità direttamente contigua alla zona di responsabilità comune della Francia e del Regno Unito. Questa zona copre l'area compresa tra la zona di responsabilità comune della Francia e del Regno Unito e la nuova zona di responsabilità della Spagna al fine di colmare eventuali divari tra i vecchi limiti dell'accordo di Bonn e la nuova zona di responsabilità della Spagna.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Base giuridica procedurale

Principi

L'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che "*il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione relativa alla conclusione dell'accordo*". Questo articolo stabilisce inoltre che tranne quando l'accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo nei casi in cui gli accordi riguardino settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria oppure la procedura legislativa speciale qualora sia necessaria l'approvazione del Parlamento europeo.

Applicazione al caso di specie

Poiché le parti contraenti hanno convenuto di emendare il campo di applicazione geografico e materiale dell'accordo di Bonn, è opportuno che l'Unione concluda questi emendamenti.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE.

Base giuridica sostanziale

Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Applicazione al caso concreto

In merito a un emendamento materiale previsto relativo all'estensione del campo di applicazione materiale ("l'emendamento della convenzione MARPOL") dell'accordo di Bonn, tale emendamento persegue contemporaneamente più finalità in materia di protezione civile e ambiente di cui, rispettivamente, all'articolo 196 e 191 del TFUE, tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre. Di conseguenza, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche sostanziali corrispondenti.

Conclusione

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 191 e dall'articolo 196 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

NA

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Gli emendamenti sono non contenziosi e tutte le parti contraenti, compresi tutti i singoli Stati membri che sono parti contraenti dell'accordo, li sostengono.

- **Assunzione e uso di perizie**

NA

- **Valutazione d'impatto**

Si è rinunciato al processo formale di valutazione d'impatto dato l'imperativo politico di procedere rapidamente affinché l'UE, in quanto parte contraente dell'accordo di Bonn, potesse negoziare e votare gli emendamenti all'accordo di Bonn in occasione della riunione delle parti contraenti tenutasi dal 9 all'11 ottobre 2019 e approvarli nella riunione ministeriale dell'11 ottobre 2019. Questo approccio proporzionato è giustificato anche dal fatto che si prevede che gli emendamenti dell'accordo di Bonn avranno soltanto impatti economici, sociali e ambientali positivi.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

NA

- **Diritti fondamentali**

La proposta è coerente con i trattati dell'UE e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Gli emendamenti dell'accordo di Bonn non avranno alcuna incidenza negativa sul bilancio dell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

NA

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

NA. Cfr. la sezione successiva.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'unico articolo sostanziale della proposta prevede che il Consiglio autorizzi la Commissione a concludere, a nome dell'Unione, gli emendamenti previsti dell'accordo di Bonn relativi all'estensione materiale del campo di applicazione dell'accordo in relazione all'allegato VI della convenzione MARPOL e all'adesione della Spagna all'accordo.

La versione più recente degli emendamenti previsti è presentata negli allegati della decisione e può essere riassunta come segue:

"L'emendamento della convenzione MARPOL"

Le parti contraenti dell'accordo di Bonn intendono avvalersi delle procedure e dei sistemi di monitoraggio aereo dell'inquinamento da idrocarburi, istituiti nell'ambito dell'accordo, al fine di includervi la sorveglianza relativa al monitoraggio della conformità delle emissioni delle navi. Così facendo, le parti contraenti potranno sfruttare al meglio le risorse già utilizzate per il monitoraggio e la sorveglianza aerea delle fuoriuscite di idrocarburi e gettare le basi per un sistema globale per il monitoraggio ambientale del Mare del Nord e delle relative vie di accesso.

L'adozione della decisione per la conclusione dell'emendamento relativo all'estensione del mandato dell'accordo di Bonn in relazione all'allegato VI della convenzione MARPOL migliorerebbe la sorveglianza congiunta, il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni delle navi nella regione del Mare del Nord. Questa attività coordinata nell'ambito dell'accordo contribuirebbe a ridurre i rischi per l'ambiente marino e per gli interessi degli Stati costieri e dell'Unione.

"L'emendamento relativo alla Spagna"

Questo emendamento estende il campo di applicazione geografico dell'accordo per coprire l'area compresa tra la zona di responsabilità comune della Francia e del Regno Unito e la nuova zona di responsabilità della Spagna al fine di colmare eventuali divari tra i vecchi limiti dell'accordo di Bonn e la nuova zona di responsabilità della Spagna. La Francia ha accettato l'introduzione di una nuova zona di responsabilità della Francia. Includendo il golfo di Biscaglia nella zona oggetto dell'accordo di Bonn, le parti contraenti si accertano che la principale rotta di traffico in Europa che collega il Mare del Nord e il Mare Mediterraneo sia oggetto di un sistema di gestione della preparazione e della risposta coordinato congiuntamente.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'approvazione di emendamenti dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) in merito all'estensione del suo campo di applicazione materiale e geografico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 191, paragrafo 4, e l'articolo 196, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose ("l'accordo di Bonn")⁴ è stato concluso dalla Comunità economica europea con decisione 84/358/CEE del Consiglio⁵ ed è entrato in vigore il 1° settembre 1989. L'accordo è stato modificato nel 1989. Tali emendamenti sono stati approvati con decisione 93/540/CEE del Consiglio⁶ ed entrati in vigore il 1° aprile 1994.

(2) Il 7 ottobre 2019 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre, a nome dell'Unione, i negoziati relativi agli emendamenti del campo di applicazione materiale e geografico dell'accordo di Bonn.

(3) In conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo di Bonn, le parti contraenti hanno esaminato una proposta di emendamento per estendere il campo di applicazione dell'accordo di Bonn al fine di migliorare la cooperazione in materia di sorveglianza in relazione alle prescrizioni dell'allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi ("la convenzione MARPOL")⁷. Le parti contraenti hanno inoltre esaminato gli emendamenti dell'accordo di Bonn e del relativo allegato a seguito dell'adesione della Spagna a tale accordo conformemente all'articolo 20.

⁴ Accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (Accordo di Bonn) (GU L 188 del 16.7.1984, pag. 9).

⁵ Decisione 84/358/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, relativa alla conclusione dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (GU L 188 del 16.7.1984, pag. 7).

⁶ Decisione 93/540/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1993, relativa all'approvazione di certi emendamenti dell'accordo concernenti la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) (GU L 263 del 22.10.1993, pag. 51).

⁷ Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, firmata a Londra il 2 novembre 1973, quale integrata dal protocollo del 17 febbraio 1978.

(4) Conformemente alla decisione del Consiglio, la Commissione ha negoziato gli emendamenti dell'accordo di Bonn di cui sopra, che sono stati adottati con voto unanime da due decisioni nel corso della trentunesima riunione delle parti contraenti dell'accordo di Bonn che si è svolta a Bonn dal 9 all'11 ottobre 2019.

(5) È opportuno che tali emendamenti dell'accordo di Bonn siano approvati a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvati, a nome dell'Unione, gli emendamenti dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) in merito all'estensione del suo campo di applicazione materiale e geografico, adottati dalle parti contraenti nel corso della loro trentunesima riunione che si è svolta a Bonn dal 9 all'11 ottobre 2019.

Il testo degli emendamenti figura nelle due decisioni adottate dalle parti contraenti allegate alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione europea è autorizzata a procedere, a nome dell'Unione europea, al deposito dello strumento di approvazione a norma dell'articolo 16 dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata da tali emendamenti.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione⁸.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁸ La data d'entrata in vigore degli emendamenti sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.